

COPIA

1

Dcp

28/11/2014

Avv. MARIANO ALTERIO  
Via G. La Pira n. 11 - 70126 BARI  
fax 0805721143 - e mail: mariano.alterio@hotmail.it  
PEC: alterio.mariano@avvocatibari.legalmail.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL  
LAZIO - ROMA

**RICORSO**

Per il Dott.ri CUTRONA MARIALETIZIA, nata a Palermo l'08.06.1982, C.F.  
TR CRTMLT82H48G273X, CALDERARO ALESSANDRA, nata a Cosenza il  
12.09.1978, C.F. CLDLSN78P52D086U, PIRRI GIUSEPPA MARIA, nata a  
Messina il 09.09.1978, C.F. PRRRGPP78P49F158E, SCATURRO  
ALESSANDRA, nata a Santo Stefano Quisquina (AG) il 07.05.1982, C.F.  
SCTLSN82E471356U, SILVESTRI MASSIMILIANO, nato ad Avellino il  
28.8.1981, C.F. SLVMSM81M28A509G, NICOLETTI DANIELA, nata a Bari  
il 16.3.1980, C.F. NCLDNL80C56A662A, tutti rappresentati e difesi dall'Avv.  
Mariano Alterio, (C.F.: LTR MRN 74H02 A662D, PEC:  
alterio.mariano@avvocatibari.legalmail.it), che espressamente autorizza le  
comunicazioni al fax 080/5721143 ed alla PEC  
alterio.mariano@avvocatibari.legalmail.it, e presso di questi elettivamente  
domiciliati in Roma alla Via Cosseria n. 2 (studio Placidi), come da mandati in  
calce al presente atto

**contro**


- l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale p.t.
- l'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DELLA  
LOMBARDIA, in persona del Direttore Generale p.t.

**e nei confronti di**

- SAUSA IGNAZIO
- SCARPATO GIUSEPPE

**per l'annullamento,**

AGF - Agenzia Delle Entrate  
AGEDC001 - UFFICI CENTRALI  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. n. 0153022 - 28/11/2014 -  
INGRESSO



ALTE 00283821100

OPIA

leg 15/2014 Mod

richiedente CUTR

relazione di notifica:

sottoscritto Ufficiale Giudiz

AGENZIA DELLE

IA COLOMBO CRIST

redante consegna di cc

apace e convivente, ch

sigillata completa di n. ci

ROMA 28/11/14

atto notificato ai sensi dell'art

139 c.p.c.

660 c.p.c.

avviso Spedito con Racc. n.

ROMA il \_\_\_\_\_

Funzionario/Uff. Giud.

previa sospensione, del provvedimento del Direttore Generale dell' Agenzia delle Entrate del 29.9.2014, che ha autorizzato la Direzione Regionale della Lombardia ad assumere i candidati idonei non vincitori, collocati nelle graduatorie definitive dei concorsi delle altre Direzioni Regionali; di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente ed, in particolare, dei contratti individuali di lavoro del 20.10.2014 (non conosciuti), stipulati tra la Direzione Regionale della Lombardia ed i suddetti idonei.

### PREMESSE IN FATTO

I ricorrenti hanno partecipato alla selezione pubblica indetta nel luglio 2011 dall' Agenzia delle Entrate per l' assunzione a tempo indeterminato di 855 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria (doc. 3).

La selezione, indetta con bando unico nazionale, viene svolta autonomamente dalle singole Direzioni regionali per i posti disponibili in ognuna di esse, tanto che ai sensi del punto 3.3. del bando "I candidati devono indicare nella domanda di partecipazione una sola sede, fra quelle elencate nel punto 1.1, per la quale intendono concorrere. La mancanza di tale indicazione o la richiesta di partecipazione a più regioni comportano l' esclusione dalla procedura".

Con tale bando sono state indette a tutti gli effetti dodici distinte selezioni pubbliche nelle dodici sedi regionali dell' Agenzia, nelle quali è individuato il fabbisogno di personale, come elencato al punto 1.1 dello stesso bando.

Difatti, per ogni sede regionale si è svolto un procedimento differente ed autonomo, con prove concorsuali distinte e diversa commissione giudicatrice.

La procedura era così strutturata: una prima prova oggettiva tecnico-professionale scritta; ottenendo un punteggio minimo di 24/30, si veniva ammessi alla seconda

*questo sia Capobandiera  
inoltre non viene notato all' Anco che prevede con  
area elencate e sottina  
ione e l'annullamento  
8/10/12/14*

prova scritta oggettiva attitudinale, che dava accesso al tirocinio tecnico-pratico con la prova finale.

Al tirocinio si accedeva con un punteggio minimo di 24/30 nella seconda prova, ma fino ad un numero massimo di candidati pari ai posti messi a concorso nella sede regionale, aumentati del 30%.

Il tirocinio teorico-pratico è equiparato alla vera e propria prestazione lavorativa dei dipendenti di pari livello sia per orario di lavoro, sia per natura del rapporto lavorativo, mentre la retribuzione è sostituita da una borsa di studio.

Gli odierni ricorrenti hanno partecipato alla selezione per la sede regionale della Lombardia, ove i posti a concorso erano 320, e si sono utilmente collocati nella graduatoria utile per l'accesso al tirocinio, ottenendo un punteggio ben superiore a quello minimo richiesto (doc. 4).

Non hanno, però, potuto svolgere il tirocinio, in quanto dopo la seconda prova si sono collocati in graduatoria dietro all'ultima posizione utile per l'accesso al tirocinio.

La Direzione regionale della Lombardia al termine del concorso ha assunto tutti i vincitori ed anche gli idonei collocati nella graduatoria finale, non esaurendo neanche in tal modo il proprio fabbisogno di personale per quel profilo professionale.

Del tutto inopinatamente, però, la Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate con la nota del 29.9.2014 (odiernamente impugnata), ha autorizzato la sede regionale della Lombardia ad assumere 38 idonei non vincitori, collocati nelle graduatorie concorsuali delle altre sedi regionali.

In data 20.10.2014 la sede Lombardia ha stipulato i contratti individuali di lavoro, che qui si impugnano, ma che non si conoscono.

15/2014 Modell  
 edente CUTRC  
 zione di notificazi  
 scritto Ufficiale Giudiziar  
 AGENZIA DELLE E  
 COLOMBO CRISTO  
 ante consegna di cop

ce e convivente, che  
 ata completa di n. cro  
 1A 28/11/14  
 notificato ai sensi dell'art.  
 19 c.p.c.  
 10 c.p.c.  
 o Spedito con Racc. n. \_

A il \_\_\_\_\_  
 onario/Uff. Giud.

Con istanza, trasmessa a mezzo PEC il 29.10.2014 (**doc. 5**), gli odierni ricorrenti hanno richiesto all'Agenzia delle Entrate della Lombardia i dati anagrafici dei soggetti, che hanno stipulato i citati contratti individuali di lavoro del 20.10.2014, al dichiarato fine di proporre ricorso avverso i provvedimenti in questione, senza ottenere alcuna risposta.

I provvedimenti impugnati si rivelano illegittimi e gravemente lesivi per gli interessi dei ricorrenti, che sono, pertanto, costretti ad impugnarli innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale per chiederne l'annullamento, **previa sospensione**, per i seguenti

**MOTIVI IN DIRITTO**

**1) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 35 D.lgs. 165/2001; art. 1336 c.c.). Violazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Erronea presupposizione. Illogicità. Ingiustizia manifesta.**

I provvedimenti impugnati si rivelano illegittimi per i motivi di cui in rubrica. Le caratteristiche uniche e specifiche della procedura concorsuale, in esame, ed il rispetto dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa imponevano all'Agenzia delle Entrate di far fronte al sopravvenuto fabbisogno di personale nella Direzione regionale della Lombardia, non già chiamando gli idonei dei concorsi svolti nelle altre Direzioni regionali, bensì mediante l'ammissione al tirocinio di quei candidati che, come gli odierni ricorrenti, sono risultati idonei al tirocinio dopo la seconda prova scritta, ma non sono stati avviati al tirocinio per raggiunti limiti di posti disponibili.

La selezione pubblica per l'accesso di personale nelle Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate possiede due caratteristiche, che la differenziano dalla maggior parte dei concorsi pubblici: la selezione viene indetta con unico bando

nazionale, ma i procedimenti concorsuali sono tanti quante le Direzioni regionali, per le quali è indetto il concorso; viene posto un numero massimo per l'accesso al tirocinio tecnico-pratico, per cui, come per gli odierni ricorrenti, si può essere esclusi dallo stesso non per propri demeriti o per non aver superato le prove concorsuali, ma per ragioni meramente numeriche.

1) Sul primo punto, nella vicenda in esame, con il bando unico dell'1.7.2011 sono state indette dodici selezioni pubbliche, tra loro distinte per differenti commissioni giudicatrici, prove d'esame diverse ed una compagine di candidati diversa sia in termini numerici sia in termini di qualità e preparazione.

Non vi è spazio per incertezze sul punto, in quanto, come già evidenziato, era fatto obbligo ai candidati di indicare nella domanda di partecipazione alla selezione la sede per la quale si concorreva, pena l'esclusione dal concorso in caso di mancata indicazione della sede o di indicazione di più sedi.

E' noto l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui innanzi ad *"un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli, ecc.), prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi dell'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro pubblico non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede"* (in primis, Cass. Sez. Lav., 19 giugno 2009, n. 14478).

Per tale ragione, se, come nel caso di specie, si impone al candidato di scegliere una sola sede su dodici e, quindi, un solo procedimento di selezione, con la

OPIA

leg 15/2014 Modelli

richiedente CUTRO

relazione di notificazi

sottoscritto Ufficiale Giudiziario

AGENZIA DELLE ENTRATE

LA COLOMBO CRISTOFORO

mediante consegna di copie

apace e convivente, che

sigillata completa di n. copie

ROMA 28/11/14

atto notificato ai sensi dell'art.

139 c.p.c.

660 c.p.c.

avviso Spedito con Racc. n. \_\_\_\_\_

ROMA il \_\_\_\_\_

Funzionario/Uff. Giud.

propria commissione, le vicende concorsuali, che si verificano in tale procedura, la difficoltà delle prove, la percentuale di chance di vittoria, è evidente che l'Agenzia delle Entrate ha proposto dodici distinte offerte al pubblico e si è obbligata a adempiere ad ognuna di esse secondo correttezza e buona fede.

Nel bando, però, non è contemplata la possibilità per le Direzioni regionali di attingere dalle graduatorie definitive delle altre sedi, in caso di esaurimento delle proprie, per cui l'autorizzazione alla Direzione Lombardia a chiamare gli idonei degli altri concorsi, contenuta nel provvedimento impugnato, viola sia la *lex specialis* del bando, sia i principi generali in materia di offerta al pubblico, sia di *par condicio* dei concorrenti, sia ancora di buon andamento dell'azione amministrativa.

2) Qui emerge la seconda caratteristica rilevante del concorso in esame, nel quale in ogni prova concorsuale si deve ottenere un punteggio minimo per accedere alla prova successiva, ma l'accesso al tirocinio finale è limitato ad un certo numero di candidati, pari al numero dei posti messi a concorso aumentato del 30%.

Per questo meccanismo, alcuni candidati, come gli odierni ricorrenti, sono stati estromessi dal tirocinio, pur avendo superato le due prove scritte e pur avendo conseguito punteggi molto superiori al minimo richiesto.

La posizione giuridica di tali candidati idonei al tirocinio assume rilevanza nel procedimento concorsuale ed anche dopo la conclusione dello stesso, ai fini dell'utilizzo della graduatoria dei candidati idonei al tirocinio, per l'immissione in servizio di nuovo personale dopo la chiamata sia dei vincitori che degli idonei della graduatoria definitiva.

Gli idonei al tirocinio, infatti, non hanno subito alcuna esclusione dalla selezione ed, anzi, hanno ottenuto punteggi ben più alti del minimo richiesto, ma sono rimasti fuori dal tirocinio solo per ragioni squisitamente numeriche.

Tali candidati hanno dimostrato di possedere gli stessi requisiti ed i medesimi livelli di preparazione dei loro colleghi ammessi a svolgere il tirocinio, dai quali sono stati sopravanzati con minimi scarti di punteggio, nell'ordine dei centesimi di punto, che di certo non determinano una differenza di *status* giuridico insuperabile.

La corretta applicazione dei principi di buona amministrazione avrebbero dovuto indurre l'Agenzia resistente a disporre la chiamata al tirocinio di questi candidati, anziché attingere da graduatorie di altri concorsi, possibilità assolutamente non prevista nel bando di concorso.

Se si pensa, infatti, che i tirocinanti vengono immessi immediatamente in un ambiente lavorativo reale, dove svolgono esattamente le stesse mansioni del personale dipendente di pari livello, ma con una retribuzione inferiore, erogata sotto forma di borsa di studio, è evidente che in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto autorizzare la chiamata degli idonei al tirocinio.

Vero è che il Consiglio di Stato si è già espresso sulla materia, riguardo ad un precedente concorso dell'Agenzia delle Entrate, indetto nel 2008, rilevando che la c.d. graduatoria endoprocedimentale, che si forma dopo la seconda prova concorsuale ai fini dell'ammissione al tirocinio, sarebbe un mero atto interno alla procedura, privo di rilevanza esterna, e che esaurirebbe i propri effetti con l'approvazione definitiva della graduatoria finale (Cons. Stato, Sez. IV, 27 luglio 2010, n. 4911).

E' altrettanto vero, però, che successivamente a tale pronuncia, peraltro unica in materia, è intervenuta la disposizione, di cui all'art. 1, comma 4 bis, D.L. 216/2011 (Decreto Milleproroghe), che proprio con riferimento al concorso dell'Agenzia delle Entrate del 2008 ha disposto che "l'efficacia delle graduatorie

PIA

g 15/2014 Mode  
niedente CUTR  
azione di notifica  
toscritto Ufficiale Giudizi  
AGENZIA DELLE  
COLOMBO CRIST  
diante consegna di co

face e convivente, che  
illata completa di n. cr  
MA 28/11/  
notificato ai sensi dell'art  
139 c.p.c.  
660 c.p.c.

iso Spedito con Racc. n.

MA il \_\_\_\_\_  
zionario/Uff. Giud.

di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, e' prorogata al 31 dicembre 2012. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente"; il termine di validità è stato, poi, ulteriormente prorogato dall'art. 1, comma 4, lett. b) bis, D.L. 150/2013 fino al 30 giugno 2015.

Ciò che emerge dall'analisi di tale norma, per quanto non abbia portata generale, ma sia destinata ad una specifica procedura di selezione pubblica, è il riconoscimento della validità ed efficacia giuridica della graduatoria di merito per l'ammissione al tirocinio, a cui è attribuita un'autonomia provvedimentoale ed una propria rilevanza esterna.

Il testo legislativo, disponendo la proroga della validità ed efficacia della graduatoria, riconosce implicitamente che tali requisiti già sussistono nell'atto amministrativo considerato, smentendo assolutamente l'interpretazione giurisprudenziale di atto meramente endoprocedimentale che esaurisce i propri effetti con la conclusione del procedimento.



Dato il quadro normativo ora descritto, allo stato attuale si determina una situazione giuridica pressochè paradossale, per cui una graduatoria endoprocedimentale vecchia ormai di 5 anni è pienamente efficace e la legge impone alle Amministrazioni interessate di attingere da essa per il proprio fabbisogno di personale e, di contro, la graduatoria, in cui sono utilmente inseriti i ricorrenti, giuridicamente in tutto identica a quell'altra, ma formata meno di un anno fa, viene deliberatamente ignorata dall'Agenzia delle Entrate.

Vi è in ciò un'evidente disparità di trattamento tra soggetti nella stessa posizione giuridica, utilmente collocati nelle graduatorie dei due diversi concorsi.

E' profondamente ingiusto che, a fronte di una graduatoria di oltre 5 anni fa, la cui efficacia viene ripetutamente prorogata *ex lege*, vi è un'altra graduatoria identica, stilata meno di un anno fa, che si considera addirittura inesistente o priva di validità ed efficacia.

3) La decisione dell'Agenzia delle Entrate risulta oltremodo grave se si pensa che la norma succitata contiene anche l'espreso richiamo ai principi di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, mentre il provvedimento del Direttore Generale, qui impugnato, è del tutto privo di motivazione.

L'Agenzia resistente ha violato le norme in materia di pubblici concorsi ed i principi di buon andamento della P.A. senza neanche preoccuparsi di motivare in qualche modo tale illegittima decisione.

Né avrebbe potuto fare altrimenti, atteso che non vi è una ragione logico-giuridica per disporre lo scorrimento delle graduatorie di altri concorsi, anziché l'utilizzo della graduatorie per il tirocinio.

Analizzando il merito della scelta dell'Agenzia, è evidente la violazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

COPIA  
Reg.  
Richie  
Relaz  
io sottos  
Al  
VIA CO  
medial  
capac  
sigilla  
ROM/  
Atto nc  
 139  
 660  
Avviso  
ROMA  
Funzic

Invero, nel concorso per la Lombardia sono stati ammessi al tirocinio i primi 416 concorrenti e gli odierni ricorrenti si sono collocati tra la posizione 458 e la posizione 485 della graduatoria per il tirocinio con un punteggio tra il 26,285 e 26,119 (**doc. 6**), mentre gli idonei non vincitori delle graduatorie dei concorsi delle altre sedi regionali, poi assunti dalla Direzione Regionale della Lombardia, hanno conseguito punteggi di gran lunga più bassi, pari o appena superiori al punteggio minimo di 24/30 (**doc. 7**).

L'illegittimo provvedimento impugnato non può essere giustificato neanche mediante il richiamo, peraltro inesistente, al principio di efficienza dell'azione amministrativa, che risulta, invece, manifestamente violato.

**P.Q.M.**


Si chiede l'accoglimento del presente ricorso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

Si chiede, altresì, sin d'ora di autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti, che hanno stipulato i contratti individuali di lavoro con l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia in data 20.10.2014, di cui non si conoscono i nomi e la residenza.

Si chiede, infine, l'accoglimento dell'istanza cautelare, atteso il danno grave ed irreparabile che i provvedimenti impugnati determinano nella sfera giuridica dei ricorrenti.

Bari, 24 novembre 2014

(Avv. Mariano Alerio)



## MANDATO

**Avv.to Mariano Alterio**

La delego a rappresentarmi e difendermi nell'antescritto ricorso innanzi al TAR Lazio - Roma per l'impugnazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29.9.2014, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre motivi aggiunti. Previamente informato ai sensi del D.lg. n. 196/03 e s.m., La autorizzo, quale titolare del trattamento dei miei dati personali, ad utilizzare detti dati nel presente giudizio e comunicare gli stessi ai suoi collaboratori, ad eventuali sostituti e a diffonderli nei limiti pertinenti l'incarico conferito. Le. Eleggo domicilio in Roma alla Via Cosseria n. 2 (studio Alfredo Placidi).

*Mario Alterio*

E' AUTENTICA



## MANDATO

**Avv.to Mariano Alterio**

La delego a rappresentarmi e difendermi nell'antescritto ricorso innanzi al TAR Lazio - Roma per l'impugnazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29.9.2014, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre motivi aggiunti. Previamente informato ai sensi del D.lg. n. 196/03 e s.m., La autorizzo, quale titolare del trattamento dei miei dati personali, ad utilizzare detti dati nel presente giudizio e comunicare gli stessi ai suoi collaboratori, ad eventuali sostituti e a diffonderli nei limiti pertinenti l'incarico conferito. Le. Eleggo domicilio in Roma alla Via Cosseria n. 2 (studio Alfredo Placidi).

*Alessandra Colonna*  
E' AUTENTICA  
*[Signature]*

## MANDATO

**Avv.to Mariano Alterio**

La delego a rappresentarmi e difendermi nell'antescritto ricorso innanzi al TAR Lazio - Roma per l'impugnazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29.9.2014, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre motivi aggiunti. Previamente informato ai sensi del D.lg. n. 196/03 e s.m., La autorizzo, quale titolare del trattamento dei miei dati personali, ad utilizzare detti dati nel presente giudizio e comunicare gli stessi ai suoi collaboratori, ad eventuali sostituti e a diffonderli nei limiti pertinenti l'incarico conferitoLe. Eleggo domicilio in Roma alla Via Cosseria n. 2 (studio Alfredo Placidi).

*Giuseppina Maria Sim.*

**È AUTENTICA**



## MANDATO

**Avv.to Mariano Alterio**

La delego a rappresentarmi e difendermi nell'antescritto ricorso innanzi al TAR Lazio - Roma per l'impugnazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29.9.2014, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre motivi aggiunti. Previamente informato ai sensi del D.lg. n. 196/03 e s.m., La autorizzo, quale titolare del trattamento dei miei dati personali, ad utilizzare detti dati nel presente giudizio e comunicare gli stessi ai suoi collaboratori, ad eventuali sostituti e a diffonderli nei limiti pertinenti l'incarico conferito. Le. Eleggo domicilio in Roma alla Via Cosseria n. 2 (studio Alfredo Placidi).

*Alessandro Latini*

E' AUTENTICA

*AP*

## MANDATO

Avv.to Mariano Alterio

La delego a rappresentarmi e difendermi nell'antescritto ricorso innanzi al TAR Lazio - Roma per l'impugnazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29.9.2014, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre motivi aggiunti. Previamente informato ai sensi del D.lg. n. 196/03 e s.m., La autorizzo, quale titolare del trattamento dei miei dati personali, ad utilizzare detti dati nel presente giudizio e comunicare gli stessi ai suoi collaboratori, ad eventuali sostituti e a diffonderli nei limiti pertinenti l'incarico conferito. Le. Eleggo domicilio in Roma alla Via Cosseria n. 2 (studio Alfredo Placidi).

Silvestro Magliacchino

È AUTENTICA



AGF - Assicurazioni Generali - Firenze


## MANDATO

**Avv.to Mariano Alterio**

La delego a rappresentarmi e difendermi nell'antescritto ricorso innanzi al TAR Lazio - Roma per l'impugnazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29.9.2014, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre motivi aggiunti. Previamente informato ai sensi del D.lg. n. 196/03 e s.m., La autorizzo, quale titolare del trattamento dei miei dati personali, ad utilizzare detti dati nel presente giudizio e comunicare gli stessi ai suoi collaboratori, ad eventuali sostituti e a diffonderli nei limiti pertinenti l'incarico conferito. Le. Eleggo domicilio in Roma alla Via Cosseria n. 2 (studio Alfredo Placidi).

*Donato Nicolini*

È AUTENTICA





## **RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza dell'Avv. Mariano Alterio io sottoscritto Assistente U.N.E.P. presso la Corte d'Appello di Roma ho notificato copia conforme dell'antescritto ricorso a:

- **AGENZIA DELLE ENTRATE**, in persona del Direttore Generale p.t., presso la sede legale della stessa in Roma alla via Cristoforo Colombo n° 426 C/D

- **AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA**, in persona del Direttore Generale p.t., spedendola presso la sede legale della stessa alla via Manin 25 - 20121 Milano

- **SAUSA IGNAZIO**, spedendola presso la residenza dello stesso alla Via Padova n. 26, int. 3, scala A - 96100 Siracusa

- **SCARPATO GIUSEPPE**, spedendola presso la residenza dello stesso alla Via Incoronati n. 18 – 84012 Angri (SA)

CPIA

UNEP - ROMA

Z. 79 S. 5

IN GIORNATA Cr.93801 - 1/4

Reg 15/2014 Modello A/Ter P Rich.

Richiedente CUTRONA MARIALETIZIA

Relazione di notificazione

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su Indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

AGENZIA DELLE ENTRATE, IN P. DIRETTORE GENERALE PT

LAVORO

A COLOMBO CRISTOFORO, 426 C/D 00100 ROMA - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per:

*Valentino Brusca*

Il ricevente, in pace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

km 18  
trasf. € 7.79

CMA 28/11/14 Ufficiale Giudiziario/Funziario

Atto notificato ai sensi dell'art. 139 c.p.c.  
Atto notificato ai sensi dell'art. 160 c.p.c.  
Spedito con Racc. n. \_\_\_\_\_  
CMA il \_\_\_\_\_  
Funziario/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA.  
 per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;  
 per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.  
ROMA il \_\_\_\_\_ Funziario/Uff. Giud. \_\_\_\_\_  
Eseguita Affissione a norma di legge  
ROMA il \_\_\_\_\_ Funziario/Uff. Giud. \_\_\_\_\_  
Spedita Racc. A.R. n. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Funziario/Uff. Giud. \_\_\_\_\_

Data richiesta  
28/11/14  
Ufficiale Giudiziario

128

121  
28/11/2014 08:47